

1



TRIBUNALE DI SALERNO

PRESIDENZA

***Cittadella Giudiziaria, Edificio B, via Dalmazia – Salerno –
e-mail: tribunale.salerno@giustizia.it
pec: prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it***

Al Presidente Sezione Riesame e misure prevenzione

Al Magrif Settore Penale

Ai Magistrati Settore Penale

Ai responsabili cancellerie Sezione Riesame e Prevenzione

Oggetto: Trasmissione Protocollo condiviso per l'utilizzo del gestore documentale Tiap-documenta per l'inoltro a mezzo Tiap della documentazione relativa alle procedure di riesame e prevenzione.

Si trasmette il Protocollo in oggetto tra il Tribunale di Salerno, la Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno e la Camera Penale di Salerno per opportuna conoscenza e per la puntuale osservanza, ciascuno per la parte di propria competenza.

Il Protocollo sarà esecutivo a partire dall' 01/02/2021.

Si rimanda integralmente a quanto stabilito in Protocollo.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Francesca Del Grosso

Il Presidente
Giuseppe Ciampa



TRIBUNALE DI SALERNO

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI SALERNO



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO

CAMERA PENALE DI SALERNO

Protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica di Salerno, il Tribunale di Salerno, l'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Salerno per l'utilizzo del gestore documentale Tiap-documenti per l'inoltro a mezzo TIAP della documentazione relativa alle procedure di riesame e di prevenzione.

PREMESSO

che a seguito di accordi intervenuti i soggetti firmatari del presente protocollo, con la collaborazione dei MAGRIF del Tribunale e della Procura della Repubblica di Salerno, si è deciso di adottare un protocollo d'intesa riguardante l'utilizzo di Tiap-documenti quale modalità standard di scambio della documentazione fra l'Ufficio della Procura della Repubblica e la Sezione Riesame e Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno;

Letto l'art. 24 del decreto legge 137/20 come convertito dalla L. 176 del 24.12.20

SI CONVIENE

che a partire dal 1.2.2021

- a) nell'ipotesi in cui sia stata avanzata richiesta incidentale di impugnazione avverso provvedimento di natura reale o personale, la Procura della Repubblica, ricevuta la richiesta della trasmissione degli atti da parte del Tribunale del Riesame, inoltrerà gli atti del fascicolo delle indagini preliminari posti a fondamento della misura attraverso il gestore documentale informatico *TIAP-documenti*; in una prima fase di sperimentazione, che durerà 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, gli atti saranno inviati anche in formato cartaceo, oppure su supporto CD o DVD in formato **.pdf*;
- b) più specificamente, la Segreteria del Sostituto Procuratore titolare del fascicolo, al fine di consentirne la consultazione tramite *TIAP-documenti*, avrà cura di rendere visibili – attraverso l'apposita funzione "*discovery*" –, tutti gli atti trasmessi a sostegno della richiesta cautelare, rientranti nel fascicolo del procedimento incidentale, gli atti depositati presso la cancelleria del giudice ai sensi dell'art. 293, comma 3, c.p.p., i verbali di esecuzione del

provvedimento cautelare, eventuali memorie del Pubblico Ministero ed atti integrativi dallo stesso depositati, nonché l'appello cautelare del P.M. nel caso di sua impugnazione;

c) la stessa segreteria provvederà, inoltre, a compilare la nota di trasmissione il cui modello si allega al presente protocollo e ad inoltrarla, unitamente all'avviso dell'avvenuta *discovery* degli atti in TIAP, in forma cartacea (anche mediante registro di passaggio);

d) il deposito presso la cancelleria della Sezione riesame della nota di trasmissione di cui al punto c) equivale al deposito degli atti ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p.;

e) analogamente, la Cancelleria della Sezione Riesame provvederà a inserire in TIAP-*documenti*, gli atti del fascicolo relativo al riesame, comprensivi degli atti di impugnazione, delle memorie difensive previa trasmissione del file digitale da parte degli avvocati di cui al punto F e con scansione, dei verbali di udienza, e dell'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame. Del deposito dell'ordinanza sarà dato avviso o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo depositoattipenali1.procura.salerno@giustiziacert.it ovvero attraverso documento cartaceo, in tal caso annotato in registro di passaggio.

La comunicazione del deposito, in forma elettronica o analogica, vale altresì come comunicazione dell'avvenuto inserimento in TIAP degli atti del fascicolo del riesame, come sopra specificati;

f) l'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Salerno, nell'ottica di una proficua collaborazione finalizzata al miglior funzionamento dei servizi di cancelleria e della semplificazione dei rapporti tra gli stessi e l'utenza, in ossequio a quanto previsto dall'art. 24 del d.l. 137/20 così come convertito ed emendato dalla legge di conversione n. 176/20, si impegnano a depositare digitalmente il ricorso, gli atti allegati, i motivi nuovi e le memorie con le modalità di cui ai co. 6 bis, 6 ter e 6 quater del citato art. 24, e a trasmetterlo, ai sensi dei commi 6 -bis e -ter dell'art. 24, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo depositoattipenali3.tribunale.salerno@giustiziacert.it, indicando in oggetto il numero del fascicolo iscritto a mod. 21 e la dicitura "deposito atti riesame"; analogamente si

16-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

6-ter. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale.

6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile:

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;


impegnano a trasmettere in forme analoghe l'eventuale documentazione che intendano depositare a sostegno del ricorso, almeno 48 ore prima della sua discussione. Laddove ciò non fosse possibile, la memoria e la documentazione sarà trasmessa sempre avvalendosi del predetto canale di posta certificata, il giorno stesso della discussione del ricorso unitamente al cartaceo.

g) presso la Sezione Riesame del Tribunale è stata individuata, fino alla realizzazione del front office TIAP centralizzato Procura - Tribunale, una postazione per la consultazione degli atti da parte dei difensori e dei soggetti legittimati sita nella stanza 442, 4 p. pal. C. Successivamente gli atti saranno consultabili presso il front-office centralizzato Tribunale - Procura, sito al terzo piano della Palazzina F della Cittadella Giudiziaria - stanze 318 - 319.


h) nella prima fase di sperimentazione il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica chiederanno al CISIA di organizzare corsi di formazione al TIAP per i magistrati e per il personale amministrativo del Tribunale e della Procura.

Le disposizioni contenute nel presente protocollo riguardano la prima fase di sperimentazione dell'utilizzo del TIAP e sono suscettibili delle modifiche che si renderanno necessarie all'esito dei primi 90 giorni di sperimentazione o successivamente.

Il Presidente del Tribunale
Giuseppe Ciampa



Il Procuratore della Repubblica
Giuseppe Borrelli



IL PRESIDENTE
(Avv. Silverio Sica)



- b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;
- c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4;
- d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
- e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.
- 6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.
- 6-octies. Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano, inquanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies.
- 6-novies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 6-bis a 6-quinquies e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.
- 6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4.